Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 31 dicembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di rinnovare al più presto il proprio abbonamento, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 13 dicembre 1935-XIV, n. 290) riguardante l'aggiornamento della legislazione relativa all'istruzione artistica e alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico, è stato citato all'art. 4, sesto capoverso, il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, che deve invece leggersi: « R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070 ». Inoltre all'ultimo capoverso dell'art. 12, il citato art. 34 del R. decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1627, deve leggersi: « art. 1 ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171.
Modificazioni ed aggiunte alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, sull'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1257, che aumenta gli organici degli ufficiali delle varie armi del Regio esercito;

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di apportare, in conseguenza del predetto aumento degli organici di ufficiali, i necessari aggiornamenti alla citata legge 7 giugno 1934, n. 899;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla legge 7 giugno 1934, n. 899, quale risulta modificata dal R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 445 (convertito in legge con la legge 13 giugno 1935, n. 1134), sono apportati i seguenti aggiornamenti:

Art. 2. — Dopo la lettera *i*) aggiungere:

« *l*) colonnello, per gli ufficiali automobilisti;

« *m*) colonnello, per gli ufficiali del ruolo Istituto geografico militare ».

Art. 4. — Nel primo comma sostituire le parole « tabelle *A* e *B* » con le seguenti: « tabelle *A*, *A-bis* e *B* ».

Art. 8. E' sostituito dal seguente: « La commissione centrale di avanzamento è composta dei seguenti membri effettivi:

capo di stato maggiore dell'esercito;

generali di corpo d'armata che reggono i comandi designati di armata;

generali di corpo d'armata che reggono, per incarico o come facenti funzione, i comandi designati d'armata, quando essi siano vacanti, oppure quando i rispettivi titolari, per speciali esigenze militari o di funzioni non possano esercitare, in deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, l'effettivo comando;

sottocapo di stato maggiore dell'esercito, se riveste il grado di generale di corpo d'armata, in assenza del capo di stato maggiore.

« La presidenza della commissione è assunta dal capo di stato maggiore dell'esercito, se comandante designato di armata, in ogni altro caso dal generale più anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il capo di stato maggiore dell'esercito o, in sua assenza, il sottocapo di stato maggiore, ha diritto a voto, limitatamente allo scrutinio dei generali meno anziani di lui.

« Ciascun comandante di corpo d'armata e comandante di gruppo di zone militari, salvo il caso di giustificato impedimento, interviene in seno alla commissione centrale — come membro consultivo senza diritto a voto — quando la predetta commissione prende in esame gli ufficiali da lui dipendenti, fino al grado di colonnello incluso.

« Debbono intervenire, come membri consultivi senza diritto a voto, per gli ufficiali delle varie armi, servizi e corpi rispettivi fino al grado di colonnello incluso e salvo il caso di giustificato impedimento;

a) gli ispettori delle varie armi;

b) il comandante generale dell'arma dei CC. RR.;

c) il sottocapo di stato maggiore dell'esercito, quando non debba far parte della commissione quale membro effettivo;

d) i direttori superiori del servizio tecnico armi e munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore del servizio tecnico automobilistico;

e) il tenente generale medico e quello commissario;

f) il capo del servizio ippico e veterinario.

« Se l'ispettore della fanteria è comandante designato di armata, ha diritto a voto, limitatamente agli ufficiali dell'arma ».

Art. 10. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente « Nel caso di parità di voti, il giudizio è sfavorevole all'ufficiale preso in esame ».

Art. 20. — Al quinto comma aggiungere: « Prima che sia riportato sul nuovo quadro, l'ufficiale può essere destinato a formare vacanza o essere trasferito nel ruolo di mobilitazione, a norma degli articoli 30 e 172 ».

Art. 23. — Nel primo comma, dopo il n. 15°, aggiungere:

« 16° — ufficiali automobilisti (ruolo di comando)·

« 17° — ufficiali automobilisti (ruolo di mobilitazione) ».

Art. 63. — Dopo tale articolo aggiungere quanto segue:

« TITOLO VI-*bis*.

« *Dell'avanzamento degli ufficiali del corpo automobilistico*.

Articolo 63-*bis*.

« I. — La costituzione del corpo automobilistico (ruolo di comando e ruolo di mobilitazione), le vacanze obbligatorie, il loro ripianamento e i trasferimenti nel ruolo di mobilitazione si effettuano come dalle annesse tabelle nn. 19 e 20.

« Gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio immessi nel corpo automobilistico costituiscono vacanza nel rispettivo ruolo dell'arma di provenienza e non possono far ritorno, in alcun caso, in detto ruolo.

« II. — Gli ufficiali automobilisti del ruolo di comando sono presi in esame per l'avanzamento ad anzianità e a scelta ordinaria con le norme e le modalità stabilite dal titolo V per gli ufficiali pari grado dei ruoli di comando. I programmi e le norme relative agli esperimenti cui devono essere assoggettati i capitani e i tenenti colonnelli automobilisti saranno stabiliti con decreto Reale; punto minimo d'idoneità, per poter essere prescelti, quello da fissarsi nel predetto decreto.

« I tenenti, i capitani e i maggiori automobilisti del ruolo di comando possono conseguire l'avanzamento a scelta speciale, per esami, con le norme e le modalità stabilite dal titolo VI per i pari grado dei ruoli di comando; l'aliquota di ruolo, in cui devono entrare per conseguire la promozione, è la seguente:

— se tenenti: nel primo decimo;

— se capitani: nel primo sesto;

— se maggiori: nel primo quinto.

« Le norme e i programmi degli esami di cui sopra nonchè il punto minimo di idoneità saranno stabiliti con decreto Reale.

« III. — Agli ufficiali automobilisti del ruolo di comando si applicano i limiti di promovibilità di cui all'articolo 35, i limiti di età degli ufficiali delle armi, i periodi di permanenza minima nel grado di cui all'articolo 33, e si richiedono, agli effetti dell'articolo 32, i seguenti periodi minimi di comando di reparto automobilistico:

a) tenenti: due anni di comando di sezione;

b) capitani: due anni di comando di compagnia;

c) maggiori e tenenti colonnelli: due anni di comando di gruppo.

« IV. — Agli ufficiali automobilisti del ruolo di mobilitazione si applicano le norme e le modalità contenute nel titolo XII, avvertendo che:

a) le disposizioni contenute negli articoli 101 e 102 si applicano riferendole ai gradi di tenente colonnello e di capitano automobilista;

b) l'articolo 105 non si applica ai tenenti colonnelli automobilisti.

« Le norme e i programmi per gli esami di cui all'articolo 97 nonchè il punto minimo di idoneità saranno stabiliti con decreto Reale.

« V. — I capitani e i tenenti automobilisti dei ruoli di comando, in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 154 e 160, possono conseguire l'avanzamento anticipato per esami e quello a scelta speciale per esami con le norme e le modalità stabilite per i pari grado dei ruoli di comando delle armi.

« Le norme e i programmi degli esami e il punto minimo di idoneità saranno stabiliti con decreto Reale.

« Per l'avanzamento ad anzianità e a scelta speciale si applica ai tenenti automobilisti la disposizione di cui all'articolo 185 ».

Art. 93. — Dopo tale articolo aggiungere quanto segue:

« TITOLO X-*bis*.

« *Dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo Istituto geografico militare (I.G.M.)*.

Articolo 93-*bis*.

« Gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che sono immessi nel ruolo Istituto geografico militare (I.G.M.) sono compresi nell'organico dell'arma cui appartengono e continuano a essere inscritti nel ruolo dell'arma stessa nella sede di anzianità che loro spetta.

« Essi concorrono alle vacanze, alle promozioni e ai trasferimenti nei ruoli di mobilitazione di cui alle tabelle della rispettiva arma.

« L'assegnazione degli ufficiali al ruolo I.G.M. è definitiva.

« Il loro avanzamento è regolato dalle seguenti norme:

« L'avanzamento dei tenenti, capitani, maggiori e tenenti colonnelli ha luogo previa classifica, per i gradi per i quali è prescritta dall'articolo 47, senza esperimenti, ma tenendo conto della capacità e attitudine tecnica degli ufficiali. La presa in esame per l'avanzamento si effettua con le norme stabilite per l'avanzamento ad anzianità o a scelta ordinaria per i pari grado del ruolo di comando dell'arma di appartenenza.

« Il colonnello assegnato al ruolo I.G.M. non consegue promozione e costituisce vacanza come è indicato nell'annessa tabella n. 21.

« La vacanza del colonnello è ripianata con la promozione del tenente colonnello più anziano fra i pari grado del ruolo I.G.M., prescelto per l'avanzamento. Detto tenente colonnello, però, non può essere promosso prima dei pari grado della stessa arma — prescelti per l'avanzamento — che lo precedono nel ruolo di comando.

« I maggiori, i capitani e i tenenti prescelti per l'avanzamento sono promossi, a loro turno, ad anzianità o a scelta ordinaria, quando si verifica la vacanza nel grado superiore nel ruolo della propria arma.

« Gli ufficiali non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori organico, sempre che non siano trasferiti nel ruolo di mobilitazione dell'arma di appartenenza, nel qual caso continuano a essere assegnati al ruolo I.G.M.

« Agli ufficiali del ruolo I.G.M. si applicano i limiti di promovibilità di cui all'articolo 35, quelli di età dei pari grado dell'arma cui appartengono e i periodi di permanenza minima nel grado di cui all'articolo 33. Non si richiedono i periodi di comando o di servizio di cui all'articolo 32.

« I tenenti, i capitani e i maggiori del ruolo I.G.M. possono conseguire l'avanzamento a scelta speciale per esami, con le norme e le modalità stabilite dal titolo VI per i pari grado dei ruoli di comando.

« I capitani e i tenenti, in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 154 e 160, possono conseguire l'avanzamento anticipato e quello a scelta speciale per esami con le norme e le modalità stabilite per i pari grado del ruolo di comando.

« Le norme e i programmi degli esami a scelta speciale nonchè il punto minimo di idoneità saranno stabiliti con decreto Reale.

« Le norme e i programmi degli esami per l'avanzamento anticipato sono quelli stessi stabiliti per i pari grado dei ruoli di comando.

« Ai tenenti del ruolo I.G.M. si applica la disposizione di cui all'articolo 185 ».

Art. 110. — Il secondo periodo del primo comma è modificato come segue: « Tali domande possono essere accolte dal Ministro purchè non si venga a superare il numero di vacanze annue obbligatorie, stabilito dalle tabelle, oppure quando l'interessato debba fare vacanza per altro motivo ».

Art. 112. — Nel primo comma, dopo il n. 11°, aggiungere: « 12° ufficiali automobilisti ».

Art. 147. — Nel primo comma, alle parole « per gli anni 1934 e 1935 » sostituire le seguenti: « fino al quadro 1936-1937 incluso ».

Art. 154. — Il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« Coloro che saranno compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1936-1937 e seguenti, oltre ai due anni di comando di reparto, dovranno aver compiuto — con il grado di capitano — un altro periodo di servizio alle truppe comprendente almeno una esercitazione estiva al comando effettivo di compagnia o di reparto corrispondente ».

Art. 188. — E' sostituito dal seguente:

« Fino a quando non vi sia sufficiente disponibilità di ufficiali in possesso dei requisiti di comando di reparto previsti dall'articolo 32, potranno essere trasferiti nel servizio di stato maggiore — se provvisti di tutti gli altri requisiti — i capitani che abbiano tenuto per due anni con tale grado il comando effettivo di compagnia o di reparto corrispondente.

« Fino al 31 dicembre 1936 potranno essere trasferiti nel servizio di stato maggiore i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dal cessato servizio di stato maggiore di cui al R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, che abbiano tenuto il comando effettivo di battaglione o di gruppo previsto dalla lettera f, dell'articolo 32.

« I trasferimenti di cui sopra saranno effettuati con le modalità stabilite dal R. decreto-legge 11 luglio 1935, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello stato maggiore del Regio esercito, e relativo regolamento ».

Tabella *A*. — Dopo tale tabella aggiungere la tabella *A-bis* annessa al presente decreto.

Tabella *B*. — Nella colonna « complemento » dopo la voce « armi (esclusi i CC. RR.) » aggiungere: « e corpo automobilistico ».

Tabelle nn. 4 e 6. — Sostituirle con le tabelle corrispondenti allegate al presente decreto.

Tabella n. 18. — Dopo tale tabella aggiungere le tabelle nn. 19, 20 e 21 allegate al presente decreto.

Art. 2.

Per la prima applicazione del presente decreto è data facoltà al Ministro per la guerra di emanare — se necessarie — speciali norme esecutive, nell'attesa della pubblicazione del regolamento, con decreto Ministeriale di concerto col Ministro per le finanze.

Il presente decreto ha vigore dal 19 luglio 1935-XIII e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 367, *foglio* 179. — MANCINI.

TABELLA *A-bis*.

Del modo col quale gli ufficiali del Corpo automobilistico e del ruolo Istituto geografico militare (I.G.M.) concorrono all'avanzamento.

Avanzamento al grado	Ufficiali automobilisti: ruolo di comando	Ufficiali automobilisti: ruolo di mobilitazione	Ufficiali del ruolo Istituto geografico militare
Tenente	Anzianità	—	Anzianità
Capitano	**Anzianità** **Scelta speciale**	—	**Anzianità** **Scelta speciale**
Maggiore	**Scelta ordinaria previa classifica ed esperimento** **Scelta speciale**	**Anzianità previa classifica** —	**Scelta ordinaria previa classifica** **Scelta speciale**
Tenente colonnello	**Scelta ordinaria previa classifica** **Scelta speciale**	**Anzianità previa classifica** **Scelta speciale**	**Scelta ordinaria previa classifica** Scelta speciale
Colonnello	**Scelta ordinaria previa classifica ed esperimento**	—	**Scelta ordinaria previa classifica**

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

TABELLA N. 4.

FANTERIA (Ruolo Comando)

ANNI	GRADI																				
	COLONNELLI				TEN. COLONNELLI				MAGGIORI				CAPITANI				SUBALTERNI				
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Post. di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																					
31 dicembre 1935 . . .	254	40	14	11	594	120	40	70	824	168	120	60	2638	325	170 (3)	190	2594	365	325	380
» » 1936 . . .	242	41 (1)	14	11	524	120	40	70	766	168	120	60	2448	325	170 (3)	190	2609	365	325	380
» » 1937 . . .	230	41 (1)	14	11	454	120	40	70	708	168	120	60	2258	325	170 (3)	190	2624	365	325	380
» » 1938 . . .	230	40	14	Fino ad un massimo di 11 ogni anno	452	115 (2)	40	Fino ad un massimo di 47 ogni anno	708	140	113	Fino ad un massimo di 14 ogni anno	2293	215	140	Fino ad un massimo di 70 ogni anno	2682	280	250 (4)	338
» » 1939 . . .	230	40	14		452	113	40		708	140	113		2328	215	140		2740	280	250 (4)	338
» » 1940 . . .	230	40	14		452	113	40		708	140	113		2363	215	140		2749	280	250 (4)	289
» » 1941 . . .	230	40	14		452	113	40		708	140	113		2390	215	140		2749	272	242 (5)	272
» » 1942 . . .	230	40	14		452	113	40		708	140	113		2390	215	140		2749	245	215	245
» » 1943 . . .	230	40	14		452	113	40		708	140	113		2390	215	140		2749	245	215	245
» » 1944 . . .	230	40	14		452	113	40		708	140	113		2390	247	140	Fino ad un massimo di 85 ogni anno	2749	277	247	277
» » 1945 . . .	230	40	14		452	113	40		708	140	113		2390	247	140		2749	277	247	277

(1) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei colonnelli. — (2) Di cui 2 a diminuzione organico dei ten. colonnelli. — (3) Di cui 2 ogni anno ad aumento organico dei maggiori. — (4) Di cui 3 ogni anno ad aumento organico dei capitani. — (5) Di cui 27 ad aumento organico dei capitani.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 6.

ARTIGLIERIA (Ruolo Comando)

ANNI	GRADI – Colonnelli: Posti di ruolo	Colonnelli: Vacanze obbligatorie nel grado	Colonnelli: Promozioni al grado superiore	Colonnelli: Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Tenenti Colonnelli: Posti di ruolo	Tenenti Colonnelli: Vacanze obbligatorie nel grado	Tenenti Colonnelli: Promozioni al grado superiore	Tenenti Colonnelli: Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Maggiori: Posti di ruolo	Maggiori: Vacanze obbligatorie nel grado	Maggiori: Promozioni al grado superiore	Maggiori: Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Capitani: Posti di ruolo	Capitani: Vacanze obbligatorie nel grado	Capitani: Promozioni al grado superiore	Capitani: Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Subalterni: Posti di ruolo	Subalterni: Vacanze prevedibili nel grado	Subalterni: Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1935	143	23	8	6	296	60	23	33	410	71	60	28	1264	101	(3) 72	85	1395	143	(4) 123	190
» » 1936	136	(1) 24	8	6	263	60	23	33	383	71	60	28	1201	101	(3) 72	85	1407	142	(4) 123	154
» » 1937	129	(1) 24	8	6	230	60	23	33	356	71	60	28	1138	101	(3) 72	85	1418	142	(4) 123	153
» » 1938	»	22	8	Fino ad un massimo di 6 ogni anno	229	(2) 60	22	Fino ad un massimo di 22 ogni anno	»	76	59	Fino ad un massimo di 11 ogni anno	1160	117	76	Fino ad un massimo di 30 ogni anno	1428	150	(4) 139	160
» » 1939	»	22	8		228	(2) 60	22		»	76	59		1182	117	76		1438	150	(4) 139	160
» » 1940	»	22	8		»	59	22		»	76	59		1204	117	76		1444	150	(4) 139	156
» » 1941	»	22	8		»	59	22		»	76	59		1225	117	76		»	150	(5) 138	150
» » 1942	»	22	8		»	59	22		»	76	59		1246	117	76		»	150	(5) 138	150
» » 1943	»	22	8		»	59	22		»	76	59		»	117	76		»	129	117	129
» » 1944	»	22	8		»	59	22		»	76	59		»	134	76	Fino ad un massimo di 44 ogni anno	»	146	134	146
» » 1945	»	22	8		»	59	22		»	76	59		»	134	76		»	146	134	146

(1) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei colonnelli. — (2) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei ten. colonnelli. — (3) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori. (4) Di cui 22 ad aumento organico dei capitani. — (5) Di cui 21 ogni anno ad aumento organico dei capitani.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 19.

CORPO AUTOMOBILISTICO (Ruolo Comando)

ANNI	Colonnelli – Posti di ruolo	Colonnelli – Trasferimenti dal ruolo comando delle 4 armi	Tenenti Colonnelli – Posti di ruolo	Tenenti Colonnelli – Trasferimenti dal ruolo comando delle 4 armi			Maggiori – Posti di ruolo	Maggiori – Trasferimenti dal ruolo comando delle 4 armi			Capitani – Posti di ruolo	Capitani – Trasferimenti dal ruolo comando delle 4 armi			Subalterni – Posti di ruolo			Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																		
31 dicembre 1935	3	3	5	5			12	12			40	40			49			49
» » 1936	5	2	10	5			23	11			80	40			97			48
» » 1937	7	2	15	5			34	11			120	40			145			48

ANNI	Colonnelli – Posti di ruolo	Colonnelli – Vacanze obbligatorie nel grado	Tenenti Colonnelli – Posti di ruolo	Tenenti Colonnelli – Vacanze obbligatorie nel grado	Tenenti Colonnelli – Promozioni al grado superiore	Tenenti Colonnelli – Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Maggiori – Posti di ruolo	Maggiori – Vacanze obbligatorie nel grado	Maggiori – Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Capitani – Posti di ruolo	Capitani – Vacanze obbligatorie nel grado	Capitani – Promozioni al grado superiore	Capitani – Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Subalterni – Posti di ruolo	Subalterni – Vacanze prevedibili nel grado	Subalterni – Promozioni al grado superiore	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																		
31 dicembre 1938	7	1	15	3	1	Fino ad un massimo di 2 all'anno	34	7	3	Fino ad un massimo di 3 all'anno	120	14	7	Fino ad un massimo di 5 all'anno	145	15	14	15
» » 1939	7	1	15	3	1		34	7	3		120	14	7		145	15	14	15
» » 1940	7	1	15	3	1		34	7	3		120	14	7		145	15	14	15
» » 1941	7	1	15	3	1		34	7	3		120	14	7		145	15	14	15
» » 1942	7	1	15	3	1		34	7	3		120	14	7		145	15	14	15
» » 1943	7	1	15	3	1		34	7	3		120	14	7		145	15	14	15
» » 1944	7	1	15	3	1		34	7	3		120	14	7		145	15	14	15
» » 1945	7	1	15	3	1		34	7	3		120	14	7		145	15	14	15

Note. — 1ª) Il ruolo di comando si costituisce negli anni 1935, 1936 e 1937 con trasferimenti di norme e nella proporzione che sono stabilite dal Ministro per la guerra. — 2ª) Negli anni formate sono ricoperte con promozioni sotto la data 1° gennaio 1938 e non sono comprese effettuate sotto la data 1° gennaio 1938, non sono comprese fra quelle indicate nella delle 4 armi, in parte dai sottufficiali del corpo automobilistico nominati sottotenenti in 1936 e 1937 non riesca possibile addivenire al trasferimento dell'aliquota di colonnelli, dal in sostituzione dei colonnelli, al trasferimento di uguale aliquota di tenenti colonnelli promuovere colonnelli all'atto del trasferimento nel corpo automobilistico.

ufficiali dai ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, con della costituzione non si fa luogo a promozioni; tutte le vacanze comunque eventualmente nelle vacanze obbligatorie stabilite per tale anno — 3ª) Le promozioni di cui alla nota tabella per l'anno 1938. — 4ª) I subalterni da reclutare sono tratti in parte dai subalterni S.P.E.; la proporzione è stabilita dal Ministro per la guerra — 5ª) Qualora negli anni 1935, ruolo di comando delle quattro armi, stabilita per ciascuno degli anni stessi, si fa luogo, delle armi suddette, già giudicati prescelti per l'avanzamento nella propria arma e da

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 20.

CORPO AUTOMOBILISTICO (Ruolo mobilitazione)

ANNI	GRADI										
	TENENTI COLONNELLI			MAGGIORI				CAPITANI			
	Posti di ruolo	Trasferimenti dal ruolo mobilitazione delle 4 armi		Posti di ruolo	Trasferimenti dai ruoli mobilitazione delle 4 armi			Posti di ruolo	Trasferimenti dai ruoli mobilitazione delle 4 armi		
Situazione da raggiungere al:											
31 dicembre 1935	4	4		6	6			13	13		
» » 1936	7	3		11	5			26	13		
» » 1937	10	3		16	5			38	12		
	Posti di ruolo	Numero massimo di vacanze	Numero massimo di trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo di vacanze	Promozioni al grado superiore	Numero massimo di trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo di vacanze	Promozioni al grado superiore	Numero massimo di trasferimenti dal ruolo comando
Situazione da raggiungere al:											
31 dicembre 1938	10	3	2	16	4	1	3	38	4	1	4
» » 1939	10	3	2	16	4	1	3	38	4	1	4
» » 1940	10	3	2	16	4	1	3	38	4	1	4
» » 1941	10	3	2	16	4	1	3	38	4	1	4
» » 1942	10	3	2	16	4	1	3	38	4	1	4
» » 1943	10	3	2	16	4	1	3	38	4	1	4
» » 1944	10	3	2	16	4	1	3	38	4	1	4
» » 1945	10	3	2	16	4	1	3	38	4	1	4

NOTE

1° Il ruolo mobilitazione è costituito negli anni 1935, 1936 e 1937 con ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione delle 4 armi, oppure con ufficiali dei ruoli di comando di dette armi destinati ad essere trasferiti nei ruoli di mobilitazione.

La proporzione degli ufficiali da trarsi dalle varie armi è stabilita dal Ministro per la guerra.

2° Negli anni 1935, 1936 e 1937 non hanno luogo promozioni.

Le vacanze che si formano per qualsiasi causa nel ruolo negli anni suddetti nei gradi di ten. colonnello e maggiore sono coperte con promozioni dai gradi inferiori sotto la data 1° gennaio 1938. Le vacanze che a tale data vengono a risultare nel grado di capitano, sono calcolate nel numero di vacanze previste dalla tabella per detto anno. Se superiori a tale numero, sono colmate con immissione straordinaria di ufficiali del ruolo di mobilitazione delle 4 armi.

3° Le promozioni fatte in base a precedente n. 2 non sono comprese fra quelle indicate nella tabella per l'anno 1938.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

TABELLA N. 21.

RUOLO ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE (I. G. M.)

ANNI	COLONNELLI		TENENTI COLONNELLI, MAGGIORI, CAPITANI E SUBALTERNI	SUBALTERNI DA ASSEGNARE ANNUALMENTE	NOTE
	Posti assegnati	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti assegnati		
Situazione da raggiungere al:					
31 dicembre 1935	1	Dopo 6 anni al massimo di permanenza nel grado	32	Quelli occorrenti a tenere a numero i 32 posti dei tenenti colonnelli, maggiori, capitani e subalterni	(vedi note)
» » 1936	1				
» » 1937	1				
» » 1938	1				
» » 1939	1				
» » 1940	1				
» » 1941	1				
» » 1942	1				
» » 1943	1				
» » 1944	1				
» » 1945	1				

NOTE:

1°) Il ruolo I. G. M. si costituisce assegnandovi inizialmente i seguenti ufficiali tratti dai ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio con norme da stabilirsi dal Ministro per la guerra:

colonnelli	1
ten. colonnelli	1
maggiori	4
capitani	12
subalterni	15

2°) I subalterni da assegnare per la costituzione del ruolo I.G.M. e per tenerlo a numero sono tratti in parte dai subalterni delle 4 armi, in parte dai sottufficiali specializzati del ruolo I.G.M. nominati sottotenenti in S.P.E.

La proporzione è fissata dal Ministro per la guerra.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1935-XIV, n. **2172.**

Norme per l'ammissione dei sanitari richiamati alle armi ai concorsi per i posti di medico e veterinario condotto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'applicazione dell'art. 34 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, per quanto riguarda i concorsi per i posti di medico e di veterinario condotto, è rinviata al 1° gennaio 1938-XVII.

Nel frattempo i concorsi per il conferimento dei posti suindicati, anche se indetti anteriormente alla emanazione del presente decreto, si svolgeranno soltanto per titoli.

Nella valutazione dei titoli, secondo l'ordine di preferenza, il servizio medico o di veterinario prestato sotto le armi, sarà preso in considerazione subito dopo quello di condotta, previsto nella lettera *a*) degli articoli 45 e 48 del citato regolamento.

Art. 2. — Per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo precedente si prescinde dal limite di età, per i sanitari richiamati o trattenuti alle armi posteriormente al 1° gennaio 1935 per esigenze militari di carattere eccezionale o che dopo tale data si siano arruolati volontariamente, sempreché non abbiano superato il limite di età alla data suddetta e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dal R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 367, *foglio* 167. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. **2173.**

Semplificazione delle disposizioni relative al commercio dei materiali radioelettrici ed al rinnovo delle licenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, recante nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari;
Visto il R. decreto 3 agosto 1928, n. 2295, che approva il regolamento per l'applicazione della legge predetta;
Visto il R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823, che reca disposizioni aggiuntive alle norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radiodiffusioni;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912, che reca nuove norme per la emissione delle licenze di fabbricazione, riparazione e vendita di apparecchi e materiali radioelettrici;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di aumentare la durata delle « licenze speciali per apparecchi radiofonici in prova » e di semplificare, sia le speciali registrazioni cui sono tenuti i commercianti di apparecchi radiofonici, sia le norme per la rinnovazione delle licenze di fabbricazione, riparazione e vendita di materiali radioelettrici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'art. 5 del R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823, è abrogato e sostituito col seguente:

« I rivenditori che intendono cedere temporaneamente in prova apparecchi radioriceventi a persone od enti non ancora muniti di licenza di abbonamento alle radioaudizioni, debbono richiedere all'E.I.A.R. la « licenza speciale per apparecchi in prova ».

« La licenza è costituita da un libretto del costo di L. 25 contenente 25 modelli. I libretti sono da chiedersi a qualsiasi sede dell'E.I.A.R., inviando il suddetto importo.

« I modelli sono formati di due parti, cioè: il *tagliando* da rilasciarsi al cliente contro il pagamento di L. 1 e la *matrice*, che deve restare unita al libretto.

« Ciascun tagliando è valido per un solo apparecchio e per un periodo massimo di dieci giorni, a partire dal giorno in cui l'apparecchio vien dato in prova. È vietato di dare alla stessa persona od ente un secondo tagliando, alla scadenza della validità del primo.

« È fatto obbligo ai rivenditori di rinviare all'E.I.A.R. i libretti esauriti, con le relative matrici.

« È fatto divieto all'E.I.A.R. di fornire nuovi libretti ai rivenditori, che non abbiano restituito i libretti esauriti, con le relative matrici.

« È vietato a chiunque di introdurre qualsiasi aggiunta o modificazione alla dicitura delle licenze.

« Sulle fatture e sui listini degli apparecchi i commercianti apporranno una dicitura, che potrà essere fatta con timbro, da cui risulti che nei prezzi degli apparecchi non è compreso l'importo della licenza abbonamento alle radioaudizioni previsto dalle vigenti disposizioni ».

Art. 2. — L'art. 6 del R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823, è abrogato e sostituito col seguente:

« L'obbligo del registro di carico e scarico di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è esteso ai riparatori, ai commercianti, rappresentanti e agenti di vendita in genere di materiali radioelettrici.

« In detto registro dovranno essere annotate, con le modalità di cui all'art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 3 agosto 1928, n. 2295, nella parte del carico gli apparecchi e materiali soggetti a tassa, e nella parte dello scarico le partite esitate con l'indicazione, quando si tratti di apparecchi, del nome, cognome e domicilio degli acquirenti.

« I rivenditori sono esonerati da qualsiasi responsabilità in conseguenza di false dichiarazioni da parte degli acquirenti.

« In caso di acquisto di materiali radioelettrici per conto di terzi, il compratore, oltre le proprie generalità, dovrà fornire gli analoghi dati della persona a cui è destinato l'apparecchio ».

Art. 3. — L'art. 7 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912, è abrogato e sostituito col seguente:

« Le domande per ottenere la licenza di fabbricazione e montaggio, o di riparazione, o di vendita di apparecchi e materiali radioelettrici devono essere presentate dagli interessati agli Uffici tecnici di finanza nella cui giurisdizione essi risiedono e devono essere corredate dalla ricevuta della tassa, dal certificato di iscrizione al Consiglio provinciale dell'economia corporativa e dal documento comprovante l'effettuato pagamento, in una unica soluzione, del canone di abbonamento annuo alle radioaudizioni circolari.

« Alle domande di cui al comma precedente dovrà essere allegata anche la licenza comunale che autorizza il commercio di materiali radioelettrici per il locale indicato nell'istanza.

« In luogo della licenza comunale, i rappresentanti, viaggiatori e agenti di vendita produrranno una dichiarazione della ditta da cui risulti il conferimento della rappresentanza o incarico di vendere apparecchi e materiali radioelettrici per conto della ditta stessa. I viaggiatori e agenti anzidetti non dovranno tenere depositi.

« Qualora trattisi di nuovi stabilimenti industriali o di ampliamento di stabilimenti già esistenti, destinati alla produzione di materiale radioelettrico, dovrà anche essere esibita l'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle corporazioni ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590.

« Sono esclusi dall'obbligo della licenza di vendita da rilasciarsi dal Ministero delle comunicazioni coloro che limitano la loro attività alla semplice segnalazione, presso le ditte autorizzate alla costruzione, riparazione o vendita di apparecchi o materiali radioelettrici, dei probabili acquirenti dei detti apparecchi o materiali.

« Gli Uffici tecnici di finanza cureranno l'invio dei documenti indicati nel presente articolo al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, che provvederà alla emissione delle licenze e alla trasmissione delle medesime al Ministero delle finanze per il recapito agli interessati a mezzo degli Uffici tecnici di finanza ».

Art. 4. — L'art. 9 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Coloro che intendono ottenere la *rinnovazione* delle licenze di fabbricazione e montaggio, di riparazione e di vendita di materiali radioelettrici, devono presentare entro il 31 dicembre la relativa domanda all'Ufficio tecnico di finanza nella cui giurisdizione essi risiedono, corredata dalla bolletta di pagamento della tassa, e dovranno altresì dimostrare di avere effettuato il pagamento del canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni circolari.

« Insieme coi detti documenti gli interessati produrranno altresì la licenza da rinnovarsi, a tergo della quale l'Ufficio tecnico di finanza apporrà la prescritta attestazione di rinnovo ».

Art. 5. — L'art. 11 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912, è modificato come segue:

« I costruttori, riparatori e commercianti di materiali radioelettrici, che non intendono rinnovare la licenza di cui agli articoli precedenti, hanno l'obbligo di farne denuncia mediante lettera raccomandata, non oltre il 31 dicembre, all'Ufficio tecnico di finanza nella cui giurisdizione risiedono.

« In mancanza di tale denuncia, i titolari delle licenze sono obbligati al pagamento della tassa per l'intero anno e delle penali di cui al successivo art. 12 per il ritardato rinnovo ».

Art. 6. — Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 178. — MANCINI.

(RECTO)

Tagliando da consegnare al cliente

PREZZO LIRE UNA

LICENZA SPECIALE PER APPARECCHI IN PROVA

. . . . . . li . . . . 193 . A .

Il Sig. . . . .

di . . . . abitante in

Via . . . . N. . . .

ha in prova per *un periodo massimo di 10 giorni* dalla data odierna un apparecchio radio

a . . . . valvole / galena

consegnatogli dal Sig. . . . . . .

. . . .

La presente licenza speciale per apparecchi in prova è valida a tutti gli effetti di legge per il periodo sopra indicato.

(Timbro e firma del rivenditore)

Vedi norme a tergo

Matrice

LICENZA SPECIALE PER APPARECCHI IN PROVA

Nome e cognome del cliente .

. . . .

. . . .

Residenza . . . .

Via . . . . N. . . .

Apparecchio a . . . . . valvole / galena

Data di emissione

. . . .

. . . . 193 . . . - A. . .

(VERSO)

LICENZA SPECIALE PER APPARECCHI IN PROVA. MATRICE DA CONSERVARSI ATTACCATA AL LIBRETTO.

E.I.A.R. N.° del libretto . . . .

LICENZA SPECIALE PER APPARECCHI IN PROVA

NORME.

Il presente tagliando nel quale è proibito introdurre qualsiasi aggiunta o modificazione deve essere conservato e presentato ad ogni richiesta delle autorità competenti.

È VALIDO 10 GIORNI
DALLA DATA DI EMISSIONE

La inosservanza di quanto precede, la presentazione di una licenza speciale per apparecchi in prova non valida e qualsiasi altra irregolarità accertata sono punibili a termini di legge.

Il possessore della presente licenza speciale per apparecchi in prova ha preso visione di quanto sopra, nonchè delle norme generali prescritte in merito.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1935-XIV, n. **2174.**
Erezione in ente morale della « Fondazione prof. dott. Luigi Ficacci », presso il Regio ginnasio di Sezze di Littoria.

N. 2174. R. decreto 2 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto organico e l'atto di donazione stipulato in Roma in data 10 ottobre 1935-XIV (repertorio n. 34066, rogito n. 8775) tra il prof. dott. Luigi Ficacci e il prof. Francesco Elia in rappresentanza del Ministero dell'educazione nazionale, ed erezione in ente morale della Fondazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 23 agosto 1935-XIII, n. **2175.**
Approvazione del nuovo statuto organico dell'Opera pia « Virginia Cassoli Guastavillani e Giulia Cassoli » con sede in Bologna.

N. 2175. R. decreto 23 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Opera pia « Virginia Cassoli Guastavillani e Giulia Cassoli » con sede in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1935 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1935-XIV, n. **2176.**
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria del Suffragio, in Roccaraso (Aquila).

N. 2176. R. decreto 31 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di Santa Maria del Suffragio, in Roccaraso (Aquila).

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1935 - Anno XIV.

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1935-XIV.
Varianti al concorso a posti di primo segretario di Legazione di 2ª classe.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1935-XIII col quale veniva aperto un concorso per titoli e per esame ad 8 posti di primo segretario di Legazione di 2ª classe fra i consoli di 2ª classe;

Determina:

Il numero dei posti di primo segretario di Legazione di 2ª classe messi a concorso in base al precitato decreto Ministeriale del 21 ottobre 1935-XIII, è elevato ad undici.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(7593)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1935-XIII.
Approvazione della tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1934-35.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Riconosciuta la necessità di apportare alcune variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1934-35, approvato con decreto interministeriale 6 dicembre 1933;
Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932-X, n. 547;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1934-35.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1935 - Anno XIII

Il Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Tabella di variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio 1934-35.

PARTE I — *Entrata.*

Capitolo 9 (modificata la denominazione) — Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.).

Aumenti.

Capitolo 8-*bis* — Prelevamenti dagli avanzi dell'esercizio precedente per acquisto di rendita pubblica	+ 89.530

Diminuzioni.

Capitolo 2 — Versamenti per grazia Sovrana	— 89.530

PARTE II — *Spesa.*

Aumenti.

Capitolo 6-*bis* — Acquisto di titoli di rendita pubblica	+ 89.530

Diminuzioni.

Capitolo 2 — Spese per la pubblicazione di sentenze	— 25.000
Capitolo 5 — Fondo per riserva per spese impreviste	— 64.530

Roma, addì 30 giugno 1935 - Anno XIII

Il Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(7591)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1935-XIV.
Proroga dell'esercizio venatorio per la selvaggina nobile stanziale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visti i decreti Ministeriali 15 luglio, 14 e 29 novembre u. s., concernenti il primo il calendario venatorio estivo-autunnale e gli altri speciali agevolazioni nell'esercizio della caccia e della uccellagione;

Decreta:

L'esercizio venatorio nei riguardi della selvaggina nobile stanziale è dovunque prorogato fino al 6 gennaio 1936-XIV.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(7594)

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1935-XIV.
Disposizioni concernenti le battute di caccia in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 19 agosto 1935-XIII, col quale si vietava l'esercizio venatorio in talune zone della provincia di Rieti, ai sensi dell'art. 24 del testo unico sulla caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117,
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Rieti;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Rieti è autorizzata a ridurre il numero delle lepri, nelle zone anzidette e il numero dei fagiani maschi nella zona di Montecchio.
Alle battute relative dovrà partecipare il maggior numero possibile di cacciatori, ai quali non dovrà essere richiesto contributo alcuno per la partecipazione stessa.
Qualora occorra limitare il numero dei permessi, costituirà titolo di preferenza la iscrizione al P.N.F. o l'appartenenza alla M.V.S.N. e, a parità di condizioni, l'anzianità nell'uno o nell'altra.
La selvaggina uccisa dovrà essere devoluta alle Opere assistenziali.
Il presente decreto ha immediata esecuzione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Rieti.

Roma, addì 26 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(7595)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1935-XIV.
Importazioni dall'estero soggette a licenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER LE CORPORAZIONI E PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891;
Udita la soprintendenza allo scambio delle valute;

Determina:

Art. 1. — Alla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, sono aggiunte le seguenti voci:

N. della tariffa doganale	Denominazione delle merci
642 *a*	Celluloide.
ex 767	Alcaloidi dell'oppio e loro sali.

Art. 2. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: Di Revel.
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: Suvic.
p. *Il Ministro per le corporazioni*: Lantini.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Rossoni.

(7601)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1935-XIV.
Prezzo delle inserzioni nella « Gazzetta Ufficiale » (Parte 2ª) per l'anno 1936.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 27 del regolamento sui servizi del Provveditorato Generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058.

Determina:

Gli originali degli annunzi da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno devono essere redatti su carta da bollo da L. 6 o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Il prezzo degli annunzi è di L. 3, per gli annunzi giudiziari e di L. 4 per ogni altro annunzio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annunzio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 20 per gli annunzi giudiziari e di L. 30 per gli altri annunzi.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Il presente decreto andrà in vigore a decorrere dal 1º gennaio 1936-XIV, e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: Di Revel.

(7602)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
6797	16-3-1932	1283	Pola	Sossich Simone di Martino	19-2-1899 - Villa Zonti di Canfanaro	Sossi	Banco Maria di Pietro, moglie; Amalia, Pietro ed Antonio, figli.
6798	Id.	1253	Id.	Sossich Zonta Giorgio	20-11-1906 - Villa Zonti di Canfanaro	Sossi Zonta	Paulinich Maria di Giorgio, moglie; Antonio e Carlo, figli.
6799	Id.	1273	Id.	Sossich Matteo fu Giovanni	4-10-1868 - Villa Sossi di Canfanaro	Sossi	Sossich Maria fu Simone, moglie; Martino, figlio; Andrea, fratello.
6800	Id.	1248	Id.	Sossich Clotilde fu Giovanni	8-10-1905 - Villa Mattocani di Canfanaro	Sossi	Maria-Giovanna, sorella; Eugenio e Giovanni, fratelli.
6801	Id.	1280	Id.	Sossich Rocco Matteo fu Matteo	8-9-1892 - Villa Babani di Canfanaro	Sossi	Cocchich Maria di Martino, moglie; Maria e Martino, figli.
6802	Id.	1234	Id.	Sorich Antonio fu Simone	23-12-1868 - Villa Baratto di Canfanaro	Sori	Antoncich Maria fu Matteo, moglie; Martino ed Antonio, figli.
6803	18-3-1932	1161	Id.	Frauenholz Caterina vedova Schenk	10-2-1868 - Sobersdorf	Donnesca ved. Senchi	—
6804	Id.	1306	Id.	Stastny Antonio fu Giuseppe	10-7-1895 - Pola	Stani	Bonifacio Gisella di Nicolò, moglie; Luciano e Silvio, figli.
6805	Id.	46	Id.	Zelencovich Giovanni fu Pietro	17-6-1886 - Villanova di Parenzo	Verdini	Iurcovich Giovanna fu Marco, moglie; Remigio, Pietro ed Alceo, figli.
6806	Id.	398	Id.	Zorovich Domenico fu Michele	3-4-1892 - Neresine	Albini	Zorovich Maria fu Giovanni, moglie; Mauro, Maria e Silvia, figli.
6807	Id.	394	Id.	Zorovich Guido di Antonio	21-10-1903 - Neresine	Zorini	Zorovich Concetta di Natale, moglie; Natalina, figlia.
6808	Id.	785	Id.	Sepcich Matteo fu Matteo	5-7-1904 - Cherso	Sepini	Lusina Maria di Domenico, moglie; Caterina, figlia.
6809	21-3-1932	405	Id.	Zudich Giovanni fu Giovanni	26-11-1884 - Pirano	Zudini	Depase Antonia fu Antonio, moglie; Giovanna, figlia.
6810	Id.	1198	Id.	Sincovich Michele fu Giovanni	10-10-1861 - Buie	Sinelli	Sincovich Antonia fu Antonio, moglie; Carlo, Guerrino e Maria, figli; Tulliach Maria fu Giovanni, nuora; Guerrino e Giovanni, nipoti, figli di Guerrino Sincovich e di Maria Tulliach; Sincovich Regina-Vittoria di Guerrino e della fu Maria Sincovich, nipote.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
6811	21-3-1932	348	Pola	Bussanich Orsola ved. Vidulich fu Domenico	21-1-1873 - Lussinpiccolo	Bussani ved. Vidulli	Francesco, Maria, Emma, Mario, Pia ed Anna, figli del fu Vidulich Francesco.
6812	22-3-1932	388	Id.	Zorovich Antonio fu Giovanni .	5-3-1862 - Neresine	Zorini	Sigovich Maria fu Antonio, moglie; Giovanni ed Emilio, figli.
6813	27-3-1932	1017	Id.	Sudolich Giovanni fu Giuseppe	28-5-1890 - Pola	Sodoli	Sestan Maria fu Antonio, moglie; Alice, figlia.
6814	4-4-1932	275	Id.	Tomisich Natale di Antonio . .	25-11-1888 - Dignano	Tomisi	Lupetina Maria di Giovanni, moglie; Antonio, padre.
6815	5-4-1932	1419	Id.	Slavich Edmondo di Antonio.	20-12-1898 - Galatz (Rumenia)	Salvi	Pernich Anna fu Eugenio, moglie; Ausonia, figlia.
6816	12-4-1932	978	Id.	Stipancich Maria ved. Puccar fu Vincenzo	31-1-1874 - Canfanaro	Stefani ved. Pozzari	Lucia e Carlo-Giuseppe, figli del fu Martino Fuccar.
6817	13-4-1932	1410	Id.	Suber Giuseppe fu Matteo . . .	22-6-1892 - Villa Decani	Soveri	Bolcich Carolina di Giuseppe, moglie; Elio e Maria, figli.
6818	Id.	1409	Id.	Suber Giovanni fu Giuseppe .	1-1-1883 - Villa Decani	Soveri	Cepak Anna fu Michele, moglie; Vincenzo, Domenico e Floriano, figli.
6819	Id.	268	Id.	Tossich Giuseppe fu Antonio .	8-8-1914 - Canfanaro	Tossi	—
6820	Id.	267	Id.	Tossich Giovanni fu Martino .	22-2-1896 - Canfanaro	Tossi	Caterina, sorella; Doblanovich Eufemia fu Michele, madre.
6821	Id.	1375	Id.	Starc Giuseppe di Antonio . .	19-3-1904 - Villa Decani	Starace	Cenes Veronica di Giuseppe, moglie; Ada, figlia.
6822	Id.	1358	Id.	Slavec Giuseppe fu Antonio . .	18-3-1878 - Villa DeCani	Salvi	Ivancich Maria fu Giuseppe, moglie; Lucia, Maria-Ida, Alessio-Giulio ed Emilio Gregorio, figli.
6823	Id.	808	Id.	Saraz Giuseppe fu Giovanni . .	1-11-1869 - Pisino	Sauri	Giuseppina di Giovanni, moglie; Italia, figlia.
6824	Id.	1276	Id.	Sossich Matteo fu Simone . . .	2-10-1875 - Villa Sossi di Canfanaro	Sossi	Pocraiaz Maria fu Antonio, seconda moglie; Carlo, Antonio e Pietro, figli; Pocraiaz Anna fu Antonio, nuora; Maria e Romano, nipoti.
6825	14-4-1932	1363	Id.	Stancich Francesco fu Antonio	11-10-1884 - Villa Decani	Stanchi	Eler Antonia fu Antonio, moglie; Francesco, Elio e Giustina-Rosa, figli.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, con foglio n. 8948/XVIII del 23 dicembre 1935-XIV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 2115, concernente modificazione della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1935-XIV.

(7596)

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 23 corrente, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2113, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del R. decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2114, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(7597)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.